

Prot. n.

Monte Sant'Angelo, 16 ottobre 2025

**Ai proprietari e gestori
di immobili destinati a locazione turistica**

OGGETTO: Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 2017 n. 49 – Comunicazione Inizio Attività per le locazioni turistiche gestite in forma non imprenditoriale.

Il legislatore regionale, al fine di rendere più efficace l'attività di controllo e vigilanza da parte delle amministrazioni locali, ha ritenuto di assoggettare anche le locazioni turistiche/locazioni brevi non imprenditoriali ad una preventiva comunicazione di inizio attività (CIA), in sede di avvio dell'attività, da produrre al Comune competente per territorio.

A tal fine sono state apportate modifiche alla legge regionale n. 49/2017.

Nello specifico il comma 7 dell'art. 10 bis della predetta legge introduce l'importante novità, secondo cui **“Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l'attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale, è soggetto all'obbligo di comunicazione inizio attività (CIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio è svolta l'attività”.**

Per le strutture già in essere, il comma 8 sancisce che **le strutture in qualsiasi forma già avviate alla data di approvazione della presente norma dovranno procedere alla CIA entro il termine di 365 giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della norma a far data dal 29 settembre 2025.** In caso contrario si applicheranno le sanzioni previste per attività svolta senza SCIA o CIA.

Con determinazione dirigenziale n. 217 del 3 ottobre 2025, la sezione Turismo e Internazionalizzazione del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della regione Puglia ha provveduto ad adottare la modulistica standardizzata ed unificata relativa a tale comunicazione.

Altra novità introdotta dalla norma riguarda l'obbligo, previsto dal comma 11, per i soggetti che esercitano l'attività di locazione turistica, imprenditoriale o non imprenditoriale, di stipulare **una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti**, commisurata alla capacità ricettiva.

In ultimo si rammenta l'obbligo per tutte le unità immobiliari di dotarsi di **rilevatori di gas combustibili e del monossido di carbonio** funzionanti nonché di **estintori portatili** da ubicare in posizioni accessibili e visibili in ragione di uno ogni 200 quadrati di pavimento o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Ricordando che il mancato adempimento degli obblighi di cui alla normativa sopra citata è soggetto a controlli e relative sanzioni, si comunica che questo ufficio SUAP resta a disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti.



Il Responsabile del IV° Settore
Dott.ssa Libera Cotugno